



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DI RACCOLTA PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

(Delibera consiliare n. 11 del 20/04/2008)

(Delibera consiliare n. 19 del 13/05/2010)

Indice:

Art. 1	Normativa	pag. 2
Art. 2	Finalità	pag. 2
Art. 3	Territorio	pag. 2
Art. 4	Uso Civico	pag. 3
Art. 5	Tipologie di Uso Civico	pag. 3
Art. 6	Risorse	pag. 3
Art. 7	Permesso Comunale	pag. 4
Art. 8	Rilascio di Permesso Comunale	pag. 4
Art. 9	Diritto di Uso Civico Essenziale	pag. 4
Art. 10	Tipi di Permesso Comunale	pag. 4
Art. 11	Non Naturali	pag. 4
Art. 12	Tipologie di Permesso Comunale	pag. 5
Art. 13	Classificazione dei Permesso Comunale	pag. 5
Art. 14	Colorazione dei Permessi Comunali	pag. 5
Art. 15	Durata dei Permessi Comunali	pag. 5
Art. 16	Limiti di raccolta	pag. 6
Art. 17	Quantitativi di raccolta	pag. 6
Art. 18	Costi del Permesso Comunale	pag. 6
Art. 19	Limitazioni	pag. 7
Art. 20	Uso del Permesso Comunale	pag. 7
Art. 21	Permesso e Vigilanza	pag. 7
Art. 22	Irregolarità	pag. 8
Art. 23	Minori	pag. 8
Art. 24	Divieti di raccolta	pag. 8
Art. 25	Conservazione dell'ambiente	pag. 9
Art. 26	Modalità di raccolta	pag. 9
Art. 27	Divieti	pag. 9
Art. 28	Servizio di Vigilanza	pag. 10
Art. 29	Addetti al Servizio	pag. 10
Art. 30	Confisca dei beni	pag. 10
Art. 31	Sanzioni	pag. 10
Art. 32	Oneri di applicazione	pag. 11



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Art. 1 Normativa

1. Il Comune di Crognaleto con il presente Regolamento, che integra il Regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico dei beni demaniali del 24/08/01929 e del R.D. 332/28, detta le norme per la disciplina dell'uso civico della raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi - mirtilli - lamponi etc.) su tutto il territorio comunale, nel rispetto della L.R. n°34 del 23/11/2006 e sue successive modificazioni.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune di Crognaleto, in ragione delle condizioni di svantaggio derivate dalla vita nelle zone montane come anche riconosciuto dalla legge 1102/71, art. 2 punto b) e della funzione di servizio collettivo svolto dalla comunità dei naturali - art. 2 punto c) stessa legge -, delle nuove disposizioni per le zone montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, delle indicazioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, del fatto che non tutti i naturali esercitano la raccolta dei prodotti del sottobosco in termini professionali e che tale attività costituisce per numerose famiglie una reale e concreta possibilità di integrazione del reddito familiare, utile a compensare gli svantaggi dovuti alla vita montana con maggiori oneri da sostenere per gli spostamenti di lavoro e studio o per utilizzare i servizi di tipo urbano nonché con minori possibilità occupazionali per le donne con conseguenti minori occasioni di miglioramento del reddito familiare, al fine di continuare a garantire ad ogni famiglia di naturali la possibilità di raccolta dei prodotti del sottobosco tradizionalmente esercitata anche per procurare una integrazione di reddito familiare ed in coerenza con l'azione di conservazione, valorizzazione e tutela delle risorse naturali dei beni civici appartenenti alle Comunità dei frazionisti, con il presente Regolamento, persegue lo scopo di:

- a) di rendere effettivi ai naturali i diritti per l'esercizio degli usi civici e il godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione del demanio civico universale e della sua produzione in particolare dei prodotti del sottobosco (funghi - mirtilli - more - lamponi - voliche - ginepro etc.);
- b) di garantire la conservazione, tutela e valorizzazione delle produzioni del sottobosco nel suo complesso e il relativo pieno esercizio degli usi civici di raccolta sia essenziali che utili;
- c) di conservare agli ecosistemi vegetali del demanio civico universale i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi di un prelievo indiscriminato;
- d) di regolamentare l'accesso all'ecosistema vegetale al fine di contenere l'impatto antropico nei limiti utili alla salvaguardia delle condizioni ambientali che rendono possibile all'ecosistema vegetale di dare i suoi frutti;
- e) di dare piena attuazione nella materia di cui si tratta ai principi delle disposizioni per le zone montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- f) di regolamentare la raccolta dei prodotti del sottobosco nel rispetto della L.R. n. 34/2006 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Art. 3

Territorio

1. L'ambito territoriale interessato dal presente Regolamento è quello ricadente all'interno dei confini del territorio del Comune di Crognaleto.

2. Esso sarà debitamente segnalato al pubblico con appositi cartelli informativi di dimensioni minime pari a 30 x 25 cm, da sistemare nei punti del territorio di maggior transito ed in ogni frazione nonché attraverso la diffusione di cartine topografiche e/o deplianti su cui sia riportata la delimitazione del territorio, da diffondere in sede di rilascio dei permessi di raccolta dei prodotti del sottobosco di cui agli articoli seguenti.

Art. 4

Uso Civico

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco spontanei di tutte le specie costituisce un uso civico.

2. L'uso civico di raccolta dei prodotti del sottobosco è suddiviso in:

- a) uso civico essenziale di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- b) uso civico utile di raccolta dei prodotti del sottobosco

Art. 5

Tipologie di Uso Civico

1. L'uso civico utile di raccolta dei prodotti del sottobosco assicura il diritto dei frazionisti del Comune di Crognaleto sia "uti singuli" che "uti cives" di ricavare vantaggi economici ed ogni altra utilità dalla gestione della produzione del sottobosco per la parte eccedente quella necessaria a garantire gli usi civici essenziali di raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. L'uso civico utile di raccolta dei prodotti del sottobosco è riservato all'Amministrazione Comunale che lo eserciterà nei modi e termini di cui al presente Regolamento per ricavare tutti i frutti, le utilità ed i vantaggi da utilizzare a favore di tutti i naturali secondo le norme statutarie e regolamentari, in ossequio al dettato di cui al R.D. n. 332 del 28.02.1928, del D.P.R. 352/93 e sue modificazioni nonché della L.R. 34/2006 e successive sue modificazioni.

3. Il demanio civico universale della comunità di Crognaleto è area di raccolta sostenibile a fini economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.R. 34/06 e ss. mm; all'interno dell'area i non naturali possono procedere all'acquisto dei funghi mediante raccolta previo pagamento del prezzo ed assunzione dell'alea della ricerca.

Art. 6

Risorse

1. L'uso civico utile di raccolta dei prodotti del sottobosco sarà esercitato con lo scopo di perseguire una razionale utilizzazione, valorizzazione e commercializzazione della produzione



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

del sottobosco con l'obiettivo prioritario di migliorare le condizioni di reddito delle famiglie dei naturali della Comunità dei Frazionisti.

2. Le iniziative di valorizzazione delle risorse del sottobosco non dovranno intaccare l'equilibrio dell'ecosistema vegetale evitando l'eccessivo prelievo ed il conseguente depauperamento delle risorse.

Art. 7

Permesso Comunale

1. Sul territorio comunale, la raccolta dei prodotti del sottobosco, oltre quanto previsto dalla L.R. 34/06 e successive modificazioni è ammessa previo rilascio da parte dell'Amministrazione comunale di un apposito permesso.

2. Il permesso di cui al comma precedente sarà rilasciato dietro pagamento di una somma come previsto dall'articolo 19.

3. Gli introiti relativi ai permessi dovranno consentire di coprire i costi che il Comune sosterrà per la gestione del presente Regolamento, la vigilanza ed il monitoraggio del territorio e, per una parte, garantire quanto disposto dall'art. 46 del R.D. 332/1928 stesso.

Art. 8

Rilascio Permesso Comunale

1. Il permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco per l'esercizio dell'uso civico relativo è rilasciato solo e soltanto ai naturali iscritti all'anagrafe da non meno di dodici mesi, nei modi e nei termini di cui al presente Regolamento.

2. Ai non naturali ammessi alla raccolta ai sensi dell'art. 5, comma 3, è rilasciata ricevuta del pagamento del prezzo; la ricevuta costituisce permesso per la raccolta di funghi nel seguito indicato come "permesso di raccolta funghi per i non naturali (permesso di tipo C)".

Art. 9

Diritto di Uso Civico Essenziale

1. Tutti i naturali ed ex naturali aventi diritto all'uso civico essenziale di raccolta dei prodotti del sottobosco per poter procedere alla raccolta dovranno munirsi del permesso di cui all'art. 7 che sarà rilasciato dal Comune.

Art. 10

Tipi di Permesso Comunale

1. Il permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco sarà articolato nelle seguenti due tipologie:

- essenziale



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- utile

Art. 11 Non Naturali

1. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati non naturali tutte le persone che non hanno i requisiti previsti per la qualifica di naturali.

2. I non naturali saranno ammessi alla sola raccolta di funghi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 12 Tipologie di Permesso Comunale

1. Per l'uso civico di raccolta dei prodotti del sottobosco i permessi di raccolta saranno articolati nelle seguenti tre tipologie:

- permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco essenziale per naturali (permesso di tipo A);
- permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco per ex naturali (permesso di tipo B);
- permesso di raccolta funghi per i non naturali (permesso di tipo C).

Art. 13 Classificazione dei Permessi Comunali

1. Per quanto finora esposto si definiscono di seguito i vari tipi di permesso che dovranno essere utilizzati per l'attuazione del presente Regolamento:

- Permesso di tipo A:
 - permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco individuale o familiare da rilasciarsi ai naturali iscritti all'anagrafe del Comune di Crognaleto;
- Permesso di tipo B:
 - permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco individuale da rilasciarsi agli ex naturali già iscritti all'anagrafe del Comune di Crognaleto per un periodo non inferiore ad anni tre;
 - lo stesso dovrà essere munito del tesserino regionale di cui alla L.R. 34/06;
- Permesso di tipo C:
 - permesso di raccolta di funghi individuale da rilasciarsi ai non naturali.
 - lo stesso dovrà essere munito del tesserino regionale di cui alla L.R. 34/06;

Art. 14 Colorazione dei Permessi Comunali

1. Per facilitare i controlli e l'individuazione delle tipologie degli utenti titolari dei vari permessi, gli stessi saranno di colore diverso come di seguito indicato:

- - permesso di tipo A = colore verde



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

- - permesso di tipo B = colore azzurro
- - permesso di tipo C = colore rosso

Art. 15

Durata dei Permessi Comunali

1. Inizialmente per ogni tipologia di permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco, come sopra definita, si individuano le seguenti due categorie di validità:

- - permesso annuale
- - permesso giornaliero

2. I permessi giornalieri potranno essere prenotati o acquisiti anche in giorni diversi e precedenti al giorno in cui si intende esercitare la raccolta dei prodotti del sottobosco, nei limiti delle disponibilità.

Art. 16

Limiti di raccolta

1. La raccolta di funghi spontanei sia commestibili che non è consentita in quantità non superiore a quella prevista dall'art. 17.

2. Al fine di consentire un adeguato e ragionevole intervento di controllo e contestazione di violazione dei limiti quantitativi fissati da parte degli addetti alla vigilanza, si ammette una tolleranza del 5% sui limiti massimi di peso sopra definiti.

3. Ai limiti quantitativi di funghi da raccogliere come sopra definiti, dovranno attenersi i raccoglitori che dispongono di permesso di raccolta di tipo B e C sia annuale che giornaliero nonché ogni altra categoria che possa essere deliberata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Quantitativi di raccolta

1. I naturali che dispongono del permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco di tipo A e B potranno raccogliere un quantitativo massimo di prodotti così come di seguito riportato :

- - funghi Kg 2 al giorno per persona
- - mirtilli Kg 3 giornalieri
- - lamponi Kg 3 giornalieri
- - more Kg 5 giornalieri
- - ginepro Kg 1 giornalieri
- - voliche Kg 5 giornalieri
- - ai i possessori di permesso di tipo A è consentita la raccolta di funghi sino a Kg 8 giornalieri
- - ai i possessori di permesso di tipo C (raccolta funghi ai non naturali) Kg 2 al giorno per persona.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Art. 18

Costi del Permesso Comunale

1. I permessi di raccolta dei prodotti del sottobosco di ogni tipo sono rilasciati previo pagamento di un contributo per la gestione del presente Regolamento (art. 46 R.D. 332/1928), come di seguito definito:

- USO CIVICO ESSENZIALE di TIPO A e B:
permesso di raccolta prodotti del sottobosco di tipo A
- permesso annuale € 5,00

- permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco di tipo B
- permesso annuale € 20,00
- permesso giornaliero € 2,00

- Per l'acquisto di funghi mediante raccolta con l'alea della ricerca i non naturali corrispondono in via anticipata un prezzo di € 5 per il quantitativo di cui all'art. 17. Possono acquistare quantitativi superiori, ma il quantitativo di raccolta giornaliera non può superare il limite dell'art. 17.; con lo stesso limite i non naturali possono acquistare in via anticipata il quantitativo di funghi da raccogliere nell'intera stagione per il corrispettivo forfetario di Euro 75,00

Art. 19

Limitazioni

1. I quantitativi di prodotti del sottobosco da raccogliere giornalmente per persona potranno essere variati di anno in anno in più o in meno a seconda della produzione del sottobosco.

2. Tale decisione sarà assunta dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 20

Uso del Permesso Comunale

1. Il permesso di raccolta di funghi dovrà essere sempre al seguito del raccoglitore unitamente al documento di riconoscimento i cui estremi saranno riportati sul permesso.

2. Sui permessi di tipo A e B sarà riportato il nome, cognome, luogo e data di nascita;

3. I permessi di tipo C sono personali ed abilitano i possessori alla raccolta dei funghi sul territorio del Comune di Crognaleto nel rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento. Sullo stesso sarà riportato il nome, cognome, luogo e data di nascita: lo stesso sarà rilasciato previa presentazione del tesserino di abilitazione regionale.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

Art. 21 Permesso e Vigilanza

1. Al fine di consentire un'adeguata vigilanza e controllo dell'attuazione di quanto stabilito dal presente Regolamento, tutte le persone naturali e non naturali che si immettono sul territorio del Comune di Crognaleto, con al seguito prodotti del sottobosco raccolti anche al di fuori del territorio di Crognaleto, sono tenute all'obbligo dell'acquisizione del permesso di raccolta nelle varie tipologie riconosciute.

2. Il permesso di raccolta dei prodotti del sottobosco dovrà sempre essere al seguito del raccogliitore dei prodotti e dovrà essere presentato agli addetti alla vigilanza ogni qualvolta che ne sarà fatta richiesta.

Art. 22 Irregolarità

1. Qualsiasi persona, naturale e non, intento a raccogliere prodotti del sottobosco o con prodotti del sottobosco al seguito sul tenimento del Comune di Crognaleto in mancanza di permesso di cui al presente Regolamento, sarà punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 31

Art. 23 Minori

1. I minori di 14 anni che risultano naturali possono esercitare la raccolta dei prodotti del sottobosco se accompagnati da un familiare o altro naturale in possesso di permesso, fermo restando il limite massimo di raccolta stabilito per i permessi di tipo A e B.

2. I minori di 14 anni che risultano non naturali possono esercitare la raccolta dei funghi se accompagnati da un familiare o altra persona dotata di permesso di raccolta di tipo C.

Art. 24 Divieti di raccolta

1. E' fatto obbligo ai raccoglitori, esclusivamente per la raccolta di funghi, provvedere alla loro pulizia sommaria sul posto di raccolta.

2. E' vietato danneggiare o distruggere i prodotti sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini e altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora.

3. L'unico mezzo ammesso è l'uso del bastone per l'aiuto dell'esplorazione del terreno.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

5. La raccolta di funghi per i permessi di tipo C è consentita nei giorni di Domenica – Lunedì - Giovedì - Venerdì - Sabato. Pertanto per questo tipo di permesso il divieto opera nei giorni di Martedì e Mercoledì.

6. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) Amanita caesarea (ovulo buono): cm. 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
- c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
- d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm. 3;
- e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5.

7. In merito alle specie da poter raccogliere, il presente regolamento fa riferimento alla Legge 352/93 e sue successive modificazioni.

8. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso. Per assicurare la riproduzione della risorsa la raccolta della calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile.

Art. 25

Conservazione dell'ambiente

1. Nell'esercizio dell'attività di raccolta dei prodotti del sottobosco con il conseguente accesso al bosco e all'ecosistema vegetale è severamente vietato danneggiare e distruggere:

- - flora
- - fauna
- - alberi
- - arbusti
- - sentieri
- - segnaletiche
- - recinti
- - strutture
- - infrastrutture
- - quant'altro esistente sul territorio del Comune di Crognaleto

2. E' altresì severamente vietato buttare nel bosco materiali estranei quali carte, lattine, bottiglie, buste e sacchetti di vario tipo e quant'altro assimilabile.

Art. 26

Modalità di raccolta

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni nei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei o di altri prodotti del sottobosco, potrà



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

essere vietata per periodi temporanei ovvero potranno essere stabilite giornate in cui su tutto il territorio comunale sarà vietata la raccolta stessa.

2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo, verranno fissati dall'esecutivo comunale con apposito deliberato e relativa pubblicazione.

Art. 27 **Divieti**

1. Sul territorio del Comune di Crognaleto è assolutamente vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco senza il permesso di cui al presente Regolamento.

2. Tale divieto sarà opportunamente segnalato al pubblico nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. Il raccoglitore dei prodotti del sottobosco senza permesso, sarà considerato raccoglitore abusivo e perseguito nei termini di legge anche davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 28 **Servizio di Vigilanza**

1. Il servizio di vigilanza e controllo sarà svolto, in via prioritaria, dai Vigili Urbani con la possibilità da parte dell'Amministrazione di nominare apposito personale abilitato a tale scopo da utilizzarsi anche per altri compiti di vigilanza e controllo in materia di esercizio degli usi civici e di utilizzazione delle terre civiche, nonché di tutela del patrimonio collettivo e da agenti delle Forze di Polizia dello Stato.

Art. 29 **Addetti al servizio**

1. Il personale addetto al servizio di vigilanza sarà addestrato con appositi corsi di formazione che l'Amministrazione potrà in essere.

2. Agli addetti al servizio di vigilanza sarà assicurata, per l'esercizio della loro funzione sul territorio, un distintivo e/o divisa di riconoscimento.

Art. 30 **Confisca dei beni**

1. Alla confisca di tutta la quantità di prodotti del sottobosco raccolti provvederà direttamente il personale di vigilanza che accerterà l'infrazione dei divieti fissati dal presente Regolamento.

2. I funghi confiscati dovranno essere consegnati, previa ricevuta, all'Amministrazione Comunale.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo

3. In caso di dubbia commestibilità i prodotti confiscati devono essere distrutti redigendo apposito verbale su modello che sarà predisposto dall'Ente.

Art. 31 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, oltre alla confisca del raccolto, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da € 25,00 a € 50,00 per la mancata pulitura dei corpi fruttiferi ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/2006 e per la violazione delle limitazioni alla raccolta di cui all'art. 2 della stessa L.R.;
- b) da € 100,00 a € 200,00 per l'esercizio della raccolta senza aver versato il contributo annuale di cui all'art. 5 della L.R. n. 34/2006;
- c) da € 100,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
 1. esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto permesso comunale di cui all'art. 27 c. 1 e per i non residenti il tesserino regionale di autorizzazione ovvero senza il permesso di cui all'art. 8 della L.R. n. 34/2006;
 2. contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2006 diverse dalla mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
 3. Viola i divieti di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. n. 34/2006;
- d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:
 1. procede alla tabellazione di aree senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 commi 3 e 4 della L.R. n. 34/2006;
 2. rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7 della L.R. n. 34/2006;
 3. commercializza i funghi in violazione dell'art. 22 della L.R. n. 34/2006;
- e) da € 50,00 a € 100,00 per le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree gabellate di cui all'art. 7 della L.R. n. 34/2006.

2. La confisca del prodotto raccolto è attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'autorità Sanitaria Locale competente che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza ovvero all'esperimento di asta pubblica finalizzata alla vendita del prodotto.

3. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) e ai punti 1) e 2) della lettera c) del comma 1), l'autorizzazione alla raccolta è revocata e la sanzione raddoppiata.

Art. 32 Oneri di applicazione

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si farà fronte con apposito capitolo di bilancio all'uopo istituito finanziato con i proventi derivanti dalle entrate di cui all'art. 18.



COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo